



# COMUNE DI AGLIANA

PROVINCIA DI PISTOIA

## STATUTO DEL COMUNE

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 18/09/2018,  
INTEGRATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. /2021)

### INDICE

<b>PARTE PRIMA - VALORI ED ELEMENTI COSTITUTIVI – SEZIONE I – PRINCIPI FONDAMENTALI</b>	
Art. 1 - Il Comune	PAG. 3
Art. 2 – Principi di azione	PAG. 3
Art. 3 – Sede e stemma del Comune	PAG. 4
Art. 4 – Programmazione e cooperazione	PAG. 4
<b>SEZIONE II – POTERI NORMATIVI DEL COMUNE</b>	
Art. 5 – Autonomia del Comune	PAG. 4
Art. 6 – Lo Statuto	PAG. 4
Art. 7 – Regolamenti	PAG. 5
Art. 8 – Atti di pianificazione ed atti conformativi di indirizzo	PAG. 5
Art. 9 – Sanzioni	PAG. 5
<b>PARTE SECONDA – SEZIONE I – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI</b>	
Art. 10 – Informazione ed accesso	PAG. 5
Art. 11 – Esercizio del diritto	PAG. 5
<b>SEZIONE II – PARTECIPAZIONE</b>	
Art. 12 - Diritto alla partecipazione	PAG. 6
Art. 12bis – Garante per i diritti della persona disabile	PAG. 6
<b>SEZIONE III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE</b>	
Art. 13 – Istituti di partecipazione	PAG. 6
Art. 14 – Consultazioni e assemblee	PAG. 6
Art. 15 – Consulte comunali	PAG. 7
Art. 16 – Referendum consultivo	PAG. 7
Art. 17 – Limitazioni	PAG. 8
Art. 18 – Risultato della Consultazione	PAG. 8
Art. 19 – Referendum per disposizioni di legge	PAG. 8
Art. 20 – Istanze e petizioni	PAG. 9
Art. 21 – Altre forme di consultazione	PAG. 9
<b>SEZIONE IV – RUOLO DELLA CITTADINANZA</b>	
Art. 22 – Doveri civici	PAG. 9
<b>PARTE TERZA – ORDINAMENTO DEL COMUNE – SEZIONE I – ORGANI DI GOVERNO</b>	
Art. 23 – Definizione	PAG. 9
<b>SEZIONE II – IL CONSIGLIO COMUNALE</b>	
Art. 24 – Il Consiglio Comunale – Ruolo e competenze	PAG. 10
Art. 25 – Elezione, Composizione e Durata	PAG. 10
Art. 26 – Insediamento del Consiglio	PAG. 10
Art. 27 – Presidenza del Consiglio	PAG. 11
Art. 28 – Attribuzioni del Presidente del Consiglio	PAG. 11
Art. 29 – Commissioni Consiliari Permanenti	PAG. 12
Art. 30 – Commissioni Speciali, di controllo o garanzia	PAG. 12

<b>Art. 31 – Gruppi consiliari</b>	<b>PAG. 12</b>
<b>Art. 32 – Conferenza dei Capigruppo</b>	<b>PAG. 13</b>
<b>Art. 33 – Status e prerogative dei Consiglieri</b>	<b>PAG. 13</b>
<b>Art. 34 – Dichiarazioni obbligatorie dei Consiglieri</b>	<b>PAG. 14</b>
<b>Art. 35 – Conflitto di interessi</b>	<b>PAG. 14</b>
<b>Art. 36 – Spese per la campagna elettorale</b>	<b>PAG. 14</b>
<b>Art. 37 – Convocazione</b>	<b>PAG. 14</b>
<b>Art. 38 – Svolgimento delle sedute</b>	<b>PAG. 15</b>
<b>SEZIONE III – LA GIUNTA COMUNALE</b>	
<b>Art. 39 – Composizione e Nomina</b>	<b>PAG. 15</b>
<b>Art. 40 – Competenze della Giunta</b>	<b>PAG. 16</b>
<b>Art. 41 – Funzionamento</b>	<b>PAG. 16</b>
<b>Art. 42 – Assessori</b>	<b>PAG. 16</b>
<b>Art. 43 – Cessazione dalla carica di Assessore</b>	<b>PAG. 17</b>
<b>SEZIONE IV – IL SINDACO</b>	
<b>Art. 44 – Principi generali</b>	<b>PAG. 17</b>
<b>Art. 45 – Competenze</b>	<b>PAG. 17</b>
<b>Art. 46 – Ufficiale del Governo</b>	<b>PAG. 17</b>
<b>Art. 47 – Ordinanze e Decreti</b>	<b>PAG. 18</b>
<b>Art. 48 – Deleghe e incarichi</b>	<b>PAG. 18</b>
<b>Art. 49 – Mozione di sfiducia</b>	<b>PAG. 18</b>
<b>PARTE QUARTA – SEZIONE I – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI E DEL PERSONALE</b>	
<b>Art. 50 – Principi generali</b>	<b>PAG. 18</b>
<b>Art. 51 – Organizzazione e disciplina del personale</b>	<b>PAG. 19</b>
<b>SEZIONE II – IL SEGRETARIO COMUNALE</b>	
<b>Art. 52 – Prerogative e funzioni</b>	<b>PAG. 19</b>
<b>Art. 53 – Vice Segretario comunale</b>	<b>PAG. 19</b>
<b>SEZIONE III – DIRIGENTI E FUNZIONARI</b>	
<b>Art. 54 – Prerogative generali e funzioni</b>	<b>PAG. 20</b>
<b>Art. 55 – Incarichi a contratto</b>	<b>PAG. 20</b>
<b>PARTE V – SEZIONE I - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI</b>	
<b>Art. 56 – Principi generali</b>	<b>PAG. 20</b>
<b>PARTE VI – SERVIZI PUBBLICI – SEZIONE I – GENERALITA’</b>	
<b>Art. 57 – Principi generali</b>	<b>PAG. 21</b>
<b>Art. 58 – Forme di gestione</b>	<b>PAG. 21</b>
<b>PARTE VII – ORDINAMENTO FINANZIARIO – SEZIONE I – FINANZE E CONTABILITA’</b>	
<b>Art. 59 – Principi generali</b>	<b>PAG. 21</b>
<b>Art. 60 – Armonizzazione contabile</b>	<b>PAG. 22</b>
<b>Art. 61 – Sistema di Bilancio</b>	<b>PAG. 22</b>
<b>Art. 62 – Rendiconto di gestione</b>	<b>PAG. 22</b>
<b>Art. 63 – Entrate comunali</b>	<b>PAG. 22</b>
<b>Art. 64 – Gestione del patrimonio</b>	<b>PAG. 23</b>
<b>Art. 65 – Tesoreria e riscossione delle entrate</b>	<b>PAG. 23</b>
<b>SEZIONE II – REVISIONE E CONTROLLO DELLA GESTIONE</b>	
<b>Art. 66 – Collegio dei Revisori</b>	<b>PAG. 23</b>
<b>Art. 67 – Funzioni dei Revisori</b>	<b>PAG. 23</b>
<b>Art. 68 – Controllo interno della gestione</b>	<b>PAG. 24</b>
<b>PARTE VIII – APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO – SEZIONE I – MODALITA’ DI APPROVAZIONE</b>	
<b>Art. 69 – Approvazione dello Statuto</b>	<b>PAG. 24</b>
<b>Art. 70 – Commissione per l’attuazione dello Statuto</b>	<b>PAG. 25</b>
<b>Art. 71 – Entrata in vigore</b>	<b>PAG. 25</b>

**PARTE PRIMA**  
**VALORI ED ELEMENTI COSTITUTIVI**

**SEZIONE I**  
**PRINCIPI FONDAMENTALI**

**Art. 1**  
**Il Comune**

1. Il Comune di Agliana è Ente locale autonomo, costituito su base territoriale nell'ordinamento generale della Repubblica ed operante secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Comune rappresenta la Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.

3. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e proporzionalità.

4. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei principi fissati dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica, dal proprio Statuto e dai Regolamenti.

5. Il Comune, nei limiti delle proprie finalità istituzionali, promuove rapporti con organismi ed Enti Locali di altri Paesi, al fine di favorire forme di collaborazione, amicizia e solidarietà fra i popoli.

**Art. 2**  
**Principi di azione**

1. Il Comune di Agliana ispira la propria azione ai principi di libertà, di democrazia, di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di pace, di non violenza e di pluralismo indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Garantisce pari dignità e pari opportunità alle persone, indipendentemente dal sesso e dall'orientamento sessuale, dalla razza, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni e condizioni personali e sociali e tutela il diritto alla vita ed alla sicurezza personale di tutti gli esseri umani.

3. Il Comune svolge le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. Impronta la propria azione affinché a tutti sia consentito il godimento dei servizi pubblici essenziali e, nel rispetto di economicità ed efficienza della gestione, ne ripartisce gli oneri secondo criteri di equità e di giustizia distributiva.

5. Riconosce a tutti i bambini i diritti proclamati nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e si adopera per la loro piena attuazione.

6. Aderisce alle politiche atte a contrastare la violenza in particolare quella che colpisce l'infanzia, gli anziani e le donne.

7. Tutela gli anziani attraverso azioni volte a garantire la piena ed integrale appartenenza alla Comunità; favorisce la trasmissione e la utilizzazione del patrimonio di esperienza e di saggezza da essi accumulato.

8. Ripudia le disuguaglianze ed ogni forma di discriminazione.

9. Promuove la cultura della solidarietà, dell'accoglienza e dei diritti umani, attraverso iniziative di informazione, di ricerca, di educazione e di cooperazione, da attuarsi in collaborazione con i gruppi e le associazioni sociali e culturali e con le istituzioni scolastiche.

10. Riconosce la protezione dell'ambiente quale valore fondamentale della Comunità.

11. Il Comune esercita le funzioni in materia di promozione di attività ricreative, sportive, sociali, culturali, educative e di diritto allo studio.

12. Promuove la diffusione dello sport quale momento formativo, di aggregazione, di espressione della persona.

13. Svolge attività di promozione educativa e culturale attinente particolarmente alla comunità locale, o direttamente, o collaborando con enti, istituzioni, associazioni a base rappresentativa.

14. Valorizza il patrimonio culturale locale in tutte le sue forme ed espressioni.

15. Favorisce e promuove il pieno riconoscimento, per ogni individuo, di tutti gli altri diritti fondamentali proclamati universalmente.

16. Riconosce il diritto all'acqua come diritto umano, universale, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico e che la gestione del servizio idrico è un servizio pubblico locale, privo di rilevanza economica, che deve garantire a tutti i cittadini l'accesso all'acqua, nel rispetto del principio

dell'erogazione del minimo vitale garantito ad ogni persona secondo le linee espresse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, come recepite dalla normativa nazionale ed attuate dall'Autorità d'Ambito

17. Definisce politiche tese alla valorizzazione della cultura del risparmio delle risorse naturali, alla riduzione degli sprechi, al riuso ed al recupero dei materiali di rifiuto e di potenziamento della raccolta differenziata quale approccio culturale indispensabile ad una matura e rispettosa relazione e proficua interazione tra l'uomo e l'ambiente.

18. Adegua la propria organizzazione al principio della distinzione tra le responsabilità degli organi elettivi e quelle delle strutture operative e gestionali.

19. Il Comune ritiene requisiti indispensabili di una matura democrazia la partecipazione dei cittadini al governo della propria comunità ed il riconoscimento del pluralismo delle forme di aggregazione per le finalità sociali e culturali.

### **Art. 3**

#### **Sede e stemma del Comune**

1. La sede del Comune è posta in Agliana, Piazza Resistenza.

2. Il Comune ha il diritto esclusivo di utilizzare, negli atti, nel sigillo, nel gonfalone, lo stemma che l'uso e la storia hanno assegnato, nel corso dei secoli, alla Comunità di Agliana e ad essa legalmente riconosciuto dallo Stato.

3. E' vietato l'uso dello stemma del Comune per fini politici e commerciali e, comunque, per fini non istituzionali.

4. Il Sindaco può autorizzare l'utilizzo dello stemma da parte di associazioni, enti ed imprese, previa verifica della sussistenza di un interesse anche indiretto della Comunità, con riferimento particolare alla sua immagine e al suo sviluppo economico e sociale e, comunque, nel rispetto dei principi generali del presente Statuto.

5. Il Sindaco può revocare l'autorizzazione in qualunque tempo, senza preavviso, quando l'uso dello stemma o di parte di esso, nuoccia all'immagine e agli interessi della comunità aglianese.

### **Art. 4**

#### **Programmazione e cooperazione**

1. Il Comune quale soggetto promotore dello sviluppo sociale, economico, culturale della comunità locale privilegia il metodo della programmazione e pianificazione economico – territoriale.

2. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività

3. Promuove, per l'esercizio delle attribuzioni proprie, conferite o delegate, le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per espletare, in modo coordinato funzioni e servizi organizzabili e gestibili a livello sovra e pluri comunale, nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 2.

## **SEZIONE II**

### **POTERI NORMATIVI DEL COMUNE**

#### **Art. 5**

##### **Autonomia del Comune**

1. Il Comune, nell'ambito della sua autonomia e nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento giuridico nazionale e comunitario, definisce la propria azione con normazioni di carattere generale quali Statuto, Regolamenti, atti di pianificazione e programmazione nonché altre disposizioni destinate a regolare situazioni generali.

2. Lo Statuto, i Regolamenti e gli altri atti di cui al comma 1, sono informati ai principi di cui al precedente articolo 2.

#### **Art. 6**

##### **Lo Statuto**

1. Lo Statuto, nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento giuridico nazionale e comunitario, garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa della Comunità.

2. Riconosce e tutela i valori fondamentali che ispirano la Comunità aglianese, promuovendo l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri individuali e collettivi.

3. Garantisce la partecipazione, la consultazione e l'azione popolare, assicurando ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso, di informazione e di controllo.

4. Le modalità di approvazione e dell'entrata in vigore dello Statuto sono disciplinate dalla legge.

5. Le norme statutarie vengono immediatamente disapplicate per l'entrata in vigore di leggi che enunciano principi o disposizioni normative incompatibili con le stesse.

6. Il Consiglio comunale provvede ad adeguare lo Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità.

7. La convocazione della seduta che è chiamata a deliberare l'approvazione dello Statuto o delle sue revisioni, avviene con i tempi stabiliti per le convocazioni ordinarie.

8. La votazione finale sullo Statuto, effettuata in conformità con le disposizioni di legge, è unica e concerne l'intero testo normativo.

9. Qualora siano proposti emendamenti, si procede preliminarmente alla votazione degli stessi e, successivamente, alla votazione dell'intero testo statutario.

#### **Art. 7**

##### **Regolamenti**

1. Il Comune adotta, nell'ambito della legge e dello Statuto, regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni proprie.

2. I regolamenti non possono modificare lo Statuto né da esso derogare.

3. I regolamenti, sia quelli di competenza del Consiglio Comunale, sia quelli di competenza della Giunta Comunale, qualora non diversamente disposto da norme di legge o dalle deliberazioni che li approvano, entrano in vigore decorso l'ordinario tempo di pubblicazione delle deliberazioni stesse.

#### **Art. 8**

##### **Atti di pianificazione ed atti conformativi di indirizzo**

1. Sono atti di pianificazione quei provvedimenti con i quali il Consiglio Comunale determina i criteri e le regole che condizionano l'adozione di atti amministrativi esecutivi nelle materie che ne sono oggetto quali i programmi, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), i bilanci di previsione, i piani territoriali ed urbanistici ed i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione.

2. Sono atti generali conformativi quei provvedimenti con i quali il Consiglio Comunale definisce principi e regole di corretta amministrazione alle quali gli organi comunali sono chiamati a conformarsi nell'esercizio della funzione amministrativa, quali la disciplina per la nomina dei rappresentanti del Comune in aziende, enti, istituzioni.

#### **Art. 9**

##### **Sanzioni**

1. Le contravvenzioni ai Regolamenti comunali e alle ordinanze sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita in relazione al disposto dell'art. 7 bis del T.U. 267/2000.

### **PARTE SECONDA**

#### **SEZIONE I**

#### **DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI**

#### **Art. 10**

##### **Informazione e accesso**

1. Il Comune riconosce, promuove e garantisce il diritto dei cittadini e delle formazioni sociali ad una informazione completa ed obbiettiva sulla propria attività, quale premessa per una effettiva partecipazione popolare alla vita ed alle scelte della Comunità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy.

2. Garantisce, con le modalità ed i limiti previsti dalla legge e dal regolamento, l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

#### **Art. 11**

##### **Esercizio del diritto**

1. Il diritto di informazione si esercita:

- con il diritto di tutti ad assistere alle riunioni pubbliche degli organismi deliberanti e consultivi, salve le limitazioni previste dalla legge e dallo Statuto;

- con la pubblicazione ufficiale degli atti all'albo on line del Comune;
- con l'informazione diffusa e generale attraverso i mezzi, anche informatici, di comunicazione di massa;
- con la comunicazione personale agli interessati dell'avvio del procedimento e dello stato degli atti che li riguardano, secondo le normative di legge;
- con il diritto di tutti i cittadini a consultare gli atti e ad accedere alle informazioni nelle forme previste dal Regolamento sul diritto di accesso agli atti.

## **SEZIONE II PARTECIPAZIONE**

### **Art. 12 Diritto alla partecipazione**

1. L'esercizio dei diritti di partecipazione, informazione e controllo sulla attività dell'amministrazione spetta al cittadino, sia come singolo sia nelle formazioni sociali operanti nella Comunità ed è conseguente all'adempimento dei doveri di solidarietà civile, economica e sociale ed ai principi di democrazia attiva.

2 Il Comune promuove, per gli atti di particolare importanza, forme di informazione e consultazione preventiva.

3 Tutte le libere forme associative, permanenti o temporanee, nonché gli enti, gli organismi e le istituzioni concorrono, nelle forme fissate dallo Statuto, ad orientare l'attività del Comune e ad essa partecipano attraverso l'accesso alle strutture ed ai servizi.

4. Il Comune favorisce il diritto di espressione e la partecipazione dei cittadini di età inferiore ai diciotto anni, promuovendo forme di consultazione e di reciproco scambio di opinioni su questioni di carattere generale o particolare con gli organi eletti democraticamente all'interno delle istituzioni scolastiche. Promuove ogni altra iniziativa che ne valorizzi la partecipazione attiva alla vita della Comunità.

5. Rende pubblici, con le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge, i provvedimenti assunti dagli organi comunali.

6. Promuove, per gli atti di particolare importanza, forme di informazione e consultazione preventiva.

### **Art. 12bis Garante per i diritti della persona disabile**

1. E' istituito il Garante della persona disabile al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone disabili.

2. Il Garante svolge la propria azione nei confronti delle persone disabili che siano domiciliate o residenti nel Comune di Agliana in conformità a quanto stabilito in materia dalla legislazione statale e regionale.

3. Il Garante è nominato dal Consiglio Comunale tra coloro che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, con provata esperienza nel campo della disabilità.

4. L'elezione, il funzionamento del Garante ed i profili procedurali relativi l'attività dal medesimo esercitata, sono disciplinati da apposito Regolamento."

## **SEZIONE III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

### **Art. 13 Istituti di partecipazione**

Sono istituti di partecipazione:

- a. consultazioni ed assemblee;
- b. istanze e petizioni;
- c. consulte;
- d. referendum consultivo.

### **Art. 14 Consultazioni ed assemblee**

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore informazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione. La consultazione può riguardare l'intera popolazione o parte di questa in ragione dell'oggetto della stessa o potrà essere limitata, se del caso, alle rappresentanze delle professioni, delle arti, dei mestieri nonché, ove occorra, alle rappresentanze sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. La consultazione potrà svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblee, incontri o

interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

2. L'Amministrazione, pur non essendo vincolata nella decisione da assumere sull'argomento, dovrà tenere conto delle posizioni unitarie emerse dalla consultazione compatibilmente con le proprie posizioni programmatiche e le esigenze finanziarie, ricercando anche forme di contemperamento.

3. Le organizzazioni di volontariato, le associazioni senza scopo di lucro e i sindacati possono chiedere al Comune di essere interpellati su specifici progetti o iniziative riguardanti i settori di attività nei quali, intervengono.

4. Possono essere convocate assemblee popolari articolate a livello generale, oppure per frazioni o gruppi di esse per presentare, relazionare o discutere di programmi o resoconti politico – amministrativi, delle principali questioni sottoposte all'esame degli organi del Comune o per qualsiasi altro argomento di pubblico interesse.

5. L'Assemblea è convocata dal Sindaco anche su richiesta del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale.

6. Analoghe assemblee generali o di frazione sono obbligatoriamente convocate su richiesta di almeno cento cittadini elettori dell'intero Comune

7. Il Sindaco si attiverà affinché alle suddette consultazioni sia data adeguata pubblicità.

#### **Art. 15**

##### **Consulte comunali**

1. Il Consiglio comunale, per l'esercizio della propria attività programmatica, può istituire e regolamentare l'attività di organi di consulenza rappresentativi delle diverse istanze economiche, sociali, culturali di seguito elencate:

- a. La Consulta comunale dell'economia e del lavoro composta dai rappresentanti delle istituzioni, delle categorie produttive, delle libere professioni e da esperti di materie economiche e del lavoro.
- b. La Consulta comunale dei problemi sociali composta dagli operatori del settore, dai rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni del volontariato, dalle rappresentanze sindacali interessate, da altri soggetti portatori di rilevanti istanze sociali.
- c. La Consulta comunale della cultura composta dai rappresentanti delle istituzioni scolastiche, dai rappresentanti delle istituzioni ed associazioni culturali e sportive, da esperti del settore.

2. Le consulte hanno compiti prevalentemente programmatici; hanno potere di proposta, con obbligo di esame, nei confronti del Consiglio comunale e della Giunta. Possono dar vita a strutture permanenti di osservazione e di studio dei problemi rimessi alla loro competenza.

3. La nomina delle consulte è di competenza del Consiglio comunale che designa i componenti tenendo conto delle rispettive materie di competenza.

4. Le consulte eleggono il Presidente, scelto nel proprio seno, fra i componenti designati.

5. Possono costituirsi consulte per problemi ed attività specifiche con deliberazione del Consiglio Comunale che le istituisce e ne disciplina la composizione.

#### **Art. 16**

##### **Referendum consultivo**

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale. Sono di esclusiva competenza locale tutte le materie che riguardino la vita e gli interessi morali e materiali dei cittadini della Comunità.

2. Il Sindaco indice il referendum consultivo qualora ne facciano richiesta almeno mille cittadini elettori. I cittadini sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme; i primi dieci sottoscrittori assumono la qualità di promotori.

3. Il Sindaco indice altresì il referendum su proposta deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Il Sindaco, per i casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, al fine di procedere all'indizione del referendum, provvede alla nomina di apposita commissione composta da tre esperti nella materia oggetto del referendum e in materie giuridico-amministrative, di cui uno in rappresentanza dell'opposizione che decide sull'ammissibilità o meno della proposta referendaria.

5. Della commissione di cui al precedente comma non possono far parte persone che rivestono cariche politiche o sindacali.

6. La commissione può richiedere ai promotori di modificare il quesito proposto qualora questo risulti poco chiaro o di difficile comprensione o tale da ingenerare confusione, oppure quando la modifica renda ammissibile una proposta di referendum altrimenti inammissibile.

7. La previsione di cui al precedente comma si applica anche al caso in cui la proposta sia proveniente dal Consiglio comunale.

8. La consultazione referendaria consiste nella sottoposizione ai residenti che abbiano compiuto il 18 anno di età di un quesito formulato in modo chiaro conciso ed univoco con il quale viene prospettata la scelta tra due diverse opzioni, relativamente ad un determinato argomento.

9. La consultazione referendaria potrà tenersi non più di una volta ogni due anni in un unico giorno festivo.

10. La consultazione non può essere indetta nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato amministrativo comunale né nei primi sei mesi dall'inizio del nuovo mandato amministrativo comunale.

11. I referendum possono aver luogo anche in coincidenza di altre operazioni di voto.

12. I quesiti sottoposti a referendum, se dichiarati inammissibili dalla commissione oppure se respinti dall'elettorato, non possono essere riproposti prima della conclusione dello stesso mandato amministrativo e, comunque non prima che siano trascorsi due anni dalla precedente consultazione.

### **Art. 17** **Limitazioni**

1. Non è ammesso referendum consultivo in materia di tributi, tariffe e contribuzioni, sugli atti obbligatori per legge, per limitare o sopprimere servizi pubblici essenziali, su atti di pianificazione, su questioni regolate da contratti o obbligazioni sottoscritte dal Comune ed efficaci nei confronti di terzi nonché su quelle che ledano diritti soggettivi, interessi legittimi o, comunque, che limitino diritti fondamentali delle opposizioni.

2. Non è ammesso altresì referendum sugli atti che impegnino il Comune in accordi di interesse sovracomunale, salvo il caso che la consultazione sia concordemente e congiuntamente promossa, per le rispettive popolazioni, dagli enti interessati.

3. Non è ammesso inoltre referendum sui seguenti atti:

- Questioni regolate da contratti, convenzioni, obbligazioni sottoscritte dal Comune ed efficaci nei confronti di terzi.
- Statuto e regolamenti del Comune;
- Atti e regolamenti di organizzazione interna del Consiglio Comunale;
- Atti del Sindaco emessi quale Ufficiale di Governo;
- Provvedimenti concernenti elezioni, nomine, revoche, decadenze;
- Bilancio, tributi, tariffe, contribuzioni;
- Atti che recepiscono disposizioni di legge o comunque obbligatori per il Comune;
- Attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- Atti di pianificazione generali, regolamento operativo, regolamento edilizio, strumenti urbanistici attuativi;
- Argomenti od orientamenti xenofobi, razziali o, comunque, discriminatori;
- Assunzioni e stato giuridico – economico del personale fabbisogni organici e relative variazioni;
- Provvedimenti già sottoposti a referendum durante lo stesso mandato amministrativo e provvedimenti già sottoposti a referendum nei due anni precedenti.

### **Art. 18** **Risultato della Consultazione**

1. Entro trenta giorni dalla consultazione, il risultato del referendum consultivo deve essere discusso dal Consiglio comunale che assumerà le decisioni conseguenti nei tempi e nei modi che giudicherà più opportuni.

2. L'esito delle consultazioni non ha, comunque, effetti vincolanti sugli organi del Comune.

### **Art. 19** **Referendum per disposizioni di legge**

1. Qualora leggi statali o regionali prevedano la consultazione delle popolazioni tramite appositi referendum, a quest'ultimi non si applicano le disposizioni del presente Statuto ma quelle della legge o delle leggi che li disciplinano.

**Art. 20**  
**Istanze e petizioni**

1. I cittadini singoli o associati possono presentare al Comune istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi particolari o collettivi e per esporre comuni necessità.

2. Le istanze sono presentate allo scopo di richiedere l'inizio di un procedimento per l'emanazione di un provvedimento specifico.

3. Le petizioni, cioè manifestazioni di opinioni, inviti o mozioni, sono presentate da almeno duecento cittadini elettori, su questioni generali dirette a promuovere interventi per migliorare la tutela degli interessi della collettività dei quali i richiedenti non siano gli unici destinatari.

4. Il Sindaco, nell'ambito delle sue prerogative, può decidere l'esame delle istanze e delle petizioni da parte della Giunta comunale e qualora l'eventuale accoglimento debba essere definito con provvedimento di competenza consiliare, i proponenti possono richiedere di esporre alla competente commissione consiliare permanente l'istanza o la petizione.

5. Quando la competenza a deliberare è riferita all'organo consiliare, il Presidente provvede ad inserire l'argomento oggetto di istanza o petizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

6. Il Sindaco provvede in tutti i casi a comunicare ai proponenti gli intendimenti dell'amministrazione entro il termine di 60 giorni dall'acquisizione dell'istanza o della petizione al protocollo comunale.

**Art. 21**  
**Altre forme di consultazione**

1. Il Sindaco anche su proposta del Consiglio comunale, può disporre forme di consultazione per acquisire elementi di valutazione su iniziative, proposte, servizi, di propria competenza.

2. Tali consultazioni possono riguardare la generalità o un campione determinato di cittadini e si svolgono nelle forme di questionari, sondaggi ed altre modalità analoghe.

3. I promotori di un referendum dichiarato ammissibile possono chiedere che il quesito da loro proposto venga sottoposto ai cittadini anziché con referendum, nelle forme di consultazione di cui al presente articolo, indicando le modalità di svolgimento proposte. Il Consiglio comunale delibera in merito.

4. L'esito delle consultazioni non ha, comunque, effetti vincolanti sugli organi del Comune.

**SEZIONE IV**  
**RUOLO DELLA CITTADINANZA**

**Art. 22**  
**Doveri civici**

1. E' dovere del cittadino contribuire con la vigilanza e la proposta allo svolgimento ordinato della vita amministrativa, ponendosi in termini di reale solidarietà con gli interessi generali della comunità.

2. L'assunzione di responsabilità di ogni cittadino implica il dovere di rispettare leggi, norme e regolamenti, i diritti di ogni altro componente della comunità, l'ambiente e i beni culturali e naturali.

3. E' dovere dei cittadini concorrere in forma diretta alle spese per la gestione ottimale del Comune, delle risorse e dei beni – servizi da esso erogati, nel rispetto della legge, con il pagamento di imposte, tasse e tariffe che l'Amministrazione stabilisce in base all'autonomia impositiva ad essa attribuita.

4. I soggetti che, nell'esercizio del diritto di partecipazione, siano venuti a conoscenza di questioni riservate e le utilizzino in vantaggio di sé o di altri, o procurino ad altri un danno, sono direttamente responsabili delle conseguenze civili e penali.

**PARTE TERZA**  
**ORDINAMENTO DEL COMUNE**

**SEZIONE I**  
**ORGANI DI GOVERNO**

**Art. 23**  
**Definizione**

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

## **SEZIONE II**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Art. 24**

##### **Il Consiglio Comunale - Ruolo e competenze**

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto.
2. Esercita le competenze esclusive attribuite dalla legge per l'adozione degli atti attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità.
3. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente nelle materie tassative assegnategli dalla legge. L'esercizio delle funzioni consiliari non può essere delegato.

#### **Art. 25**

##### **Elezione, Composizione e Durata**

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero e lo status giuridico dei Consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolate dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale disciplina con proprio Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti lo svolgimento dei propri lavori uniformandosi ai principi stabiliti dalla legge e dallo statuto e perseguendo gli obiettivi di economicità, snellimento ed efficienza decisionale.

#### **Art. 26**

##### **Insediamiento del Consiglio**

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta del Consiglio è presieduta, fino all'elezione del Presidente dell'assemblea, dal Consigliere Anziano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
3. Il Consigliere Anziano è il Consigliere che nell'elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco e dei Consiglieri già candidati a Sindaco. A parità di voti il Consigliere Anziano è quello maggiore di età.
4. Nel corso della prima seduta, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti, compreso il Sindaco, verificando la sussistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e ne convalida l'elezione, fermo restando la pienezza delle funzioni del Sindaco e dei Consiglieri fin dal momento della proclamazione.
5. La seduta prosegue per:
  - a) l'elezione del Presidente del Consiglio. Il Presidente entra nell'esercizio delle sue funzioni immediatamente dopo l'elezione ed assume la presidenza della seduta;
  - b) la presa d'atto del giuramento del Sindaco;
  - c) la presa d'atto della comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta;
  - d) l'eventuale surrogazione dei Consiglieri che cessano dalla carica per effetto dell'accettazione della nomina ad Assessore o per altre cause e contestuale convalida dei nuovi eletti.
  - e) l'approvazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco relativamente alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
  - f) l'elezione, tra i propri componenti, della Commissione Elettorale Comunale (CEC) ai sensi degli artt. 12 e seguenti del DPR 223/1967.

**Art. 27**  
**Presidenza del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale elegge il Presidente fra i propri membri e può altresì eleggere fra gli stessi un Vice Presidente, con votazioni successive, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il Presidente entra in carica immediatamente dopo l'elezione e, se presente, assume la presidenza della seduta. In caso di dimissione, decadenza o impedimento permanente del Presidente, il Consiglio Comunale dovrà procedere nella sua prima seduta utile alla nomina di un nuovo Presidente.

3. Il Vice Presidente entra in carica immediatamente dopo l'elezione.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente assume le relative funzioni il Consigliere Anziano.

5. La carica di Presidente e di Vice Presidente è incompatibile con quella di Capogruppo.

6. Il Presidente e il Vice Presidente, salvo dimissioni, durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; possono essere revocati prima della scadenza del mandato a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.

7. La mozione di sfiducia può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. E' discussa e votata a scrutinio segreto entro quindici giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla elezione del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'Ordine del Giorno, con le modalità previste dal precedente comma 1.

8. La seduta consiliare nella quale è posta all'O.D.G. la mozione di sfiducia del Presidente, è presieduta, limitatamente a tale punto, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere Anziano.

**Art. 28**  
**Attribuzioni del Presidente del Consiglio**

1. Il Presidente del Consiglio:

- a) convoca e fissa le date di riunione del Consiglio e ne stabilisce l'Ordine del Giorno, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- b) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse, a suo insindacabile giudizio, la decisione del Consiglio;
- c) ha potere di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- d) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Generale;
- e) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
- f) vigila sul funzionamento delle Commissioni Consiliari;
- g) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente.

2. E' compito del Presidente del Consiglio Comunale garantire l'ordine, l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, nonché assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri, sulle questioni sottoposte al Consiglio.

3. Il Presidente ha facoltà di sospendere e sciogliere la seduta e può, nelle sedute pubbliche, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga allontanato dalla sala consiliare chiunque sia causa di disordine o di disturbi al regolare svolgimento della seduta.

4. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

5. Si adopera per garantire il pieno esercizio delle prerogative dei Consiglieri Comunali anche verso le aziende partecipate e/o altri soggetti terzi.

#### **Art. 29**

##### **Commissioni Consiliari permanenti**

1. Il Consiglio comunale, nello svolgimento della propria attività, si avvale delle commissioni consiliari permanenti istituite al proprio interno.

2. Le commissioni hanno prevalentemente compiti di studio, elaborazione, istruttoria e proposta dei provvedimenti da sottoporre al Consiglio comunale.

3. Le sedute delle commissioni sono valide quando siano presenti almeno la metà dei componenti arrotondata all'unità superiore. Ai fini della validità delle sedute, fra i componenti, è conteggiato anche il Presidente o il Vice Presidente.

4. I componenti delle commissioni sono eletti dal Consiglio comunale nel proprio seno e con criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza. Nessun Consigliere, tranne per sua espressa rinuncia, può essere escluso dal far parte di almeno una commissione.

5. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni, sono disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

#### **Art. 30**

##### **Commissioni speciali, di controllo o garanzia**

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di commissioni speciali per l'esame e la risoluzione di particolari questioni, anche prevedendo la partecipazione di membri esterni al Consiglio comunale.

2. Il Consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei propri membri, la costituzione di commissioni d'indagine su questioni specifiche connesse con la attività amministrativa comunale.

3. Le commissioni d'indagine possono essere costituite solo con obiettivi, oggetti e tempi prefissati nella deliberazione di nomina.

4. Le commissioni di cui al comma 2 sono presiedute da un membro di opposizione.

5. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni, sono disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

#### **Art. 31**

##### **Gruppi consiliari**

1. I gruppi consiliari devono costituirsi entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti dandone comunicazione scritta al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale. La comunicazione deve contenere l'indicazione del Capogruppo ed essere sottoscritta da tutti i consiglieri che intendono farne parte.

2. In assenza di comunicazioni il Gruppo si intende composto dagli appartenenti alla medesima lista elettorale e si considera Capogruppo, a tutti gli effetti, colui che abbia riportato la cifra individuale più alta.

3. Si possono costituire gruppi consiliari anche formati da un unico consigliere. nel caso di cui al successivo comma 6. E' comunque facoltà di ogni Gruppo consiliare variare la propria denominazione o di più Gruppi consiliari fondersi in un unico nuovo Gruppo, dandone comunicazione scritta al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale. La comunicazione deve contenere l'indicazione del Capogruppo ed essere sottoscritta da tutti i consiglieri che intendono farne parte.

4. Nel corso del mandato i Consiglieri che dichiarano di dissociarsi dal Gruppo originario di appartenenza, senza aderire ad altro Gruppo già presente in Consiglio, formeranno un nuovo Gruppo con le modalità di cui al precedente comma 3.

5. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un unico Gruppo consiliare.

6. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare.

**Art. 32**  
**Conferenza dei Capigruppo**

1. La Conferenza dei Capigruppo procede all'esame delle proposte da sottoporre al Consiglio Comunale.
2. Le riunioni della Conferenza, a cui può partecipare il Sindaco o Suo delegato, sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio. Sono convocate e presiedute dal Sindaco nei casi di cui al successivo comma 3.
3. Il Sindaco ha facoltà di consultare la Conferenza dei Capigruppo per l'esame di eventuali altre questioni attinenti all'espletamento delle attività e delle funzioni di competenza del Comune.
4. Per la discussione di argomenti che necessitano di esame urgente e di rilevante interesse per la comunità, la Conferenza può essere convocata dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco per le vie brevi.
5. La Conferenza dei Capigruppo è di norma convocata in seduta pubblica.
6. La Conferenza dei Capigruppo non costituisce Commissione consiliare e può essere convocata in seduta non aperta al pubblico su indicazione del Presidente o su formale richiesta di almeno un gruppo consiliare.

**Art. 33**  
**Status e prerogative dei consiglieri**

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono regolati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Possono presentare proposte, interpellanze, interrogazioni e mozioni. Sulle interrogazioni e su ogni altra istanza di sindacato ispettivo, il Sindaco o l'Assessore da lui delegato rispondono per iscritto, salvo esplicita richiesta da parte del Consigliere di presentarla dinanzi al Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla presentazione secondo le modalità stabilite nel Regolamento di cui al precedente comma 2.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende e dagli Enti partecipati dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato secondo le modalità disciplinate nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
5. Le richieste di accesso a documenti, notizie e informazioni riguardanti l'attività delle aziende ed Enti partecipati devono essere rivolte a questi ultimi.
6. Ogni Consigliere elegge domicilio nel territorio del Comune.
7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono regolate dalla legge.
8. I Consiglieri decadono dalla carica quando, senza giustificati motivi, non intervengono nel corso del mandato a quattro sedute del Consiglio comunale.
9. La giustificazione dell'assenza deve essere comunicata, anche per le vie brevi, al Presidente del Consiglio preferibilmente prima dell'inizio della seduta. In tal caso il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio immediatamente dopo l'effettuazione dell'appello da parte del Segretario generale. Il consigliere assente può, per il caso di gravi motivi, far pervenire per iscritto al Presidente la giustificazione dell'assenza non oltre i dieci giorni successivi allo svolgimento della seduta. In quest'ultimo caso il Presidente nella prima seduta utile ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.
10. In assenza di alcuna giustificazione, dopo la quarta assenza, la decadenza è promossa d'ufficio dal Presidente del Consiglio.
11. La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato il quale, nei successivi dieci giorni può presentare giustificazioni e memorie.
12. La proposta di decadenza va discussa in Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero indicato nel comma 8. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni postume portate per iscritto al Presidente dall'interessato e decide conseguentemente.
13. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese e viene approvata se riporta il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

**Art. 34**  
**Dichiarazioni obbligatorie dei consiglieri**

1. I Consiglieri Comunali eletti hanno l'obbligo di presentare le dichiarazioni previste dalla legge sulla trasparenza ai fini della pubblicazione dei dati sul sito web istituzionale dell'Ente.

### **Art. 35** **Conflitto di interessi**

1. Il Consigliere che, per motivi personali, professionali, di coniugio, di parentela o affinità sino al quarto grado, abbia interesse alla deliberazione, deve fare esplicita dichiarazione all'inizio del dibattito ed astenersi dalla discussione e dalla votazione.

2. L'obbligo di astensione di cui al comma 1 non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i Piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore e di parenti o affini fino al quarto grado.

3. Il Consigliere è direttamente e personalmente responsabile della mancata comunicazione delle condizioni di cui ai precedenti commi.

### **Art. 36** **Spese per la campagna elettorale**

1. I delegati delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio comunale, unitamente alle candidature ed alle liste, producono alla Segreteria Generale una dichiarazione sul limite massimo di spesa previsto per la campagna elettorale del candidato Sindaco e delle liste di consiglieri collegate, con l'indicazione della provenienza dei fondi di copertura.

2. La dichiarazione contiene l'impegno a produrre il rendiconto delle predette spese entro 60 giorni dalla data delle elezioni. Il rendiconto denuncia almeno le principali voci di spesa, i fornitori o prestatori d'opera ed i mezzi di finanziamento.

3. I documenti preventivi e consuntivi sono resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di trenta giorni e sul sito web istituzionale nell'apposita sezione denominata "Spese per la campagna elettorale".

### **Art. 37** **Convocazione**

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri in carica. Nel caso di richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri in carica, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in una frazione di tempo non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

2. La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'Ordine del Giorno che elenca gli argomenti da trattare, la data, il luogo e l'ora.

3. L'avviso di convocazione, oltre alla data, al luogo e all'ora di prima convocazione, deve contenere, nell'eventualità in cui questa vada deserta, il luogo, la data e l'ora della seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno.

4. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco, fatte salve le ipotesi di convocazione su richiesta del Sindaco e di un quinto dei Consiglieri di cui al comma 1.

5. L'Ordine del Giorno può essere integrato con nuove proposte con avviso dato a tutti i Consiglieri, almeno ventiquattro ore prima della data di convocazione, od in qualsiasi momento durante la seduta, con voto unanime dei consiglieri assegnati limitatamente ad argomenti di natura squisitamente politica o di mero indirizzo per i quali non occorre l'acquisizione preventiva dei pareri di legge.

6. La consegna dell'avviso di convocazione avviene secondo le forme stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

7. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del Rendiconto di gestione. Si riunisce in sessione straordinaria per l'esame di tutti gli altri argomenti.

8. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la seduta, quelle straordinarie, almeno tre giorni prima.

9. Il Consiglio può essere convocato anche in via d'urgenza, anche quando il Consiglio sia già stato convocato in sessione ordinaria o straordinaria e deve essere convocata con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

## **Art. 38**

### **Svolgimento delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio si tengono normalmente nella sede comunale. Possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

2. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento o quando, trattandosi di questioni riguardanti le persone, debba tutelarsi il diritto di riservatezza. La circostanza deve risultare dall'avviso di convocazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line. Quando l'esigenza di procedere in seduta segreta si verifichi, imprevista, nel corso della riunione, il Presidente provvede a dichiarare la segretezza della seduta.

3. Alle sedute consiliari partecipa il Segretario comunale ed il personale addetto alla registrazione e/o verbalizzazione della discussione. Il Presidente del Consiglio può disporre, anche su richiesta del Sindaco, che vi assistano dirigenti e/o funzionari del Comune, i componenti l'Organo di Revisione, rappresentanti di altri Enti o esperti nelle materie attinenti l'oggetto della discussione per coadiuvare il Consiglio.

4. Quando rilevanti motivi di interesse della Comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente può convocare il Consiglio comunale in seduta aperta, nella sua sede abituale od anche in luoghi particolari consentiti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio. In tali sedute non possono essere assunte deliberazioni e sono ammessi interventi da parte di cittadini, rappresentanti di istituzioni, associazioni o Enti.

5. Le sedute del Consiglio comunale sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri assegnati per legge all'Ente e, in seconda convocazione almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare in entrambi i casi, a tal fine, il Sindaco.

6. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Avvengono a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento e, comunque, nei casi riguardanti persone.

7. Ogni deliberazione si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza dei voti validi espressi dai Consiglieri presenti, escludendo dal computo le astensioni e nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle. I Consiglieri astenuti dal voto sono conteggiati ai fini del numero legale occorrente per la validità delle sedute ma non tra i votanti. I Consiglieri astenuti nel voto sono considerati tra i presenti e votanti. I Consiglieri che votano scheda bianca o nulla sono considerati tra i presenti e votanti.

8. Le deliberazioni per l'approvazione delle quali sono richieste maggioranze qualificate, sono espressamente previste dalla Legge e dal presente Statuto.

9. Per deliberazioni con le quali si eleggono persone è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, la maggioranza relativa dei voti validi espressi dai consiglieri presenti e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

10. Nei casi in cui il Consiglio deve esprimere i propri Rappresentanti presso Enti, Istituzioni, Aziende, Commissioni o altri organismi, comunque denominati, nei quali occorre assicurare la presenza anche di membri della minoranza, si procede con votazione disgiunta cui partecipano separatamente i Consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, ed i Consiglieri di minoranza/opposizione. I Consiglieri di maggioranza e i Consiglieri di minoranza eleggono i rappresentanti rispettivamente tra gli stessi Consiglieri di maggioranza e gli stessi Consiglieri di minoranza.

11. Di ogni seduta è redatto, a cura del Segretario, il processo verbale che viene chiuso con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario medesimo. I verbali sono approvati dal Consiglio comunale in una successiva seduta.

## **SEZIONE III**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### **Art. 39**

##### **Composizione e Nomina**

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e dagli Assessori, esterni al Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

2. La nomina, la durata, la decadenza o rimozione sono disciplinati dalla legge.

3. Il numero degli Assessori è stabilito in un massimo di sei, computando a tal fine il Sindaco.

4. Nel rispetto del principio di pari opportunità, nessuno dei due sessi deve essere rappresentato in misura inferiore al 40%, computando a tal fine anche il Sindaco, con arrotondamento aritmetico all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5.

5. Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al secondo grado.

6. Ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs 267/2000, la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale e pertanto la nomina di cittadini eletti Consiglieri, deve essere preceduta dalle dimissioni dalla carica di Consigliere.

7. Nel caso di cui al precedente comma, il Consiglio procede alla surrogazione ai sensi di legge.

8. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

#### **Art. 40**

##### **Competenze della Giunta**

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco.

3. Collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

#### **Art. 41**

##### **Funzionamento**

1. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche. Tuttavia, in circostanze particolari, preventivamente rese note ai cittadini, la Giunta può essere convocata in seduta pubblica

2. Alle sedute partecipa il Segretario. Il Sindaco può disporre che vi assistano dirigenti e funzionari del Comune, componenti l'Organo di Revisione, rappresentanti di altri Enti o esperti nelle materie attinenti l'oggetto della discussione per coadiuvare la Giunta.

3. Le sedute sono presiedute dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Sindaco o dall'Assessore anziano ai sensi del successivo articolo 42 commi 5 e 6.

4. La Giunta comunale delibera validamente con l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco e con i voti espressi dalla maggioranza dei presenti.

5. Il verbale delle deliberazioni, redatto a cura del Segretario, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.

#### **Art. 42**

##### **Assessori**

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte e il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.

2. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento degli uffici e dei servizi e sottoscrivono gli atti nell'ambito delle aree e dei settori di attività definiti nella delega predetta.

3. La delega attribuisce al delegato la potestà decisionale e le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite.

4. Il Sindaco conferisce ad un Assessore la delega ad esercitare tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento e lo nomina Vice Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore anziano.

6. E' assessore anziano il maggiore di età.

7. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile.

## **Art. 43**

### **Cessazione dalla carica di assessore**

1. Gli Assessori cessano singolarmente dalla carica per dimissioni o per decadenza per il verificarsi di una delle cause previste dalla legge o per la perdita dei requisiti di cui al precedente art. 44, comma 1. In caso di cessazione dalla carica il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza utile.

2. Nell'eventualità che per qualunque causa vengano a cessare anche non contemporaneamente tutti gli assessori, il Sindaco ricostituisce l'organo collegiale entro sessanta giorni a far data dall'ultima vacanza. In tale periodo la normale attività di governo è comunque assicurata dal Sindaco con propri decreti.

## **SEZIONE IV IL SINDACO**

### **Art. 44**

#### **Principi generali**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 51 comma 3 del D.Lgs 267/2000, chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, alla scadenza del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

3. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed è Ufficiale di Governo.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portare a tracolla.

### **Art. 45**

#### **Competenze**

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'amministrazione:

- rappresenta a tutti gli effetti il Comune;
- convoca e presiede la Giunta e ne fissa l'ordine del giorno;
- esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo della Giunta, promovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
- sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed alla esecuzione degli atti;
- si avvale degli uffici per acquisire informazioni ed atti anche riservati e vigila sull'attività interna dell'Ente;
- sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- previa deliberazione della Giunta con la quale il Comune si costituisce in giudizio, sia in qualità di attore o convenuto, il Sindaco rappresenta il Comune in giudizio, salvo i casi nei quali la legge preveda che i dirigenti possano stare in giudizio personalmente;
- indice i referendum;
- conclude gli accordi di programma, salva, nei casi previsti dalla legge, la ratifica del Consiglio comunale;
- nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs 267/2000 nonché dai Regolamenti degli uffici e dei servizi;
- nomina l'Organismo di Valutazione;
- emette le ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 50, comma 5 del D.Lgs 267/2000 e le ordinanze ordinarie ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del citato D.Lgs;
- esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

### **Art. 46**

#### **Ufficiale del Governo**

1. Al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, competono le seguenti attribuzioni:

- Ufficiale di stato civile e d'anagrafe e sovrintende alla tenuta dei relativi registri e alla esecuzione degli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  - Autorità sanitaria locale;
  - Organo locale di protezione civile;
  - Autorità di pubblica sicurezza.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
- all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
  - allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
  - alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto;
3. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo emana le ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 54 del D.Lgs 267/2000, dandone preventiva comunicazione al Prefetto.

#### **Art. 47**

#### **Ordinanze e decreti**

1. Le ordinanze e i decreti adottati dal Sindaco sono pubblicati con le stesse modalità previste per le deliberazioni. Sono immediatamente esecutivi, salvo che nell'atto non sia disposto diversamente.

#### **Art. 48**

#### **Deleghe ed incarichi**

1. Fuori dalle delegazioni previste per i componenti della Giunta, il Sindaco può delegare uno o più consiglieri comunali a trattare per suo conto, determinati argomenti di prevalente contenuto politico, sociale e culturale.

#### **Art. 49**

#### **Mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Il numero ottenuto, se corrispondente ad un numero decimale viene arrotondato all'unità superiore. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina da parte del Prefetto di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

### **PARTE QUARTA**

#### **SEZIONE I**

### **ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI E DEL PERSONALE**

#### **Art. 50**

#### **Principi generali**

1. Gli uffici e i servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, flessibilità, efficacia ed efficienza e secondo principi di professionalità e responsabilità per il più adeguato esercizio delle funzioni dell'Ente e per la realizzazione degli obiettivi programmatici.

2. L'assetto organizzativo si informa ai principi di programmazione ed organizzazione del lavoro per programmi e obiettivi di chiara individuazione delle competenze e delle responsabilità, di informazione diffusa, anche in chiave di perseguimento degli obiettivi della normativa sull'anticorruzione e sulla trasparenza, di facile fruizione dei servizi di sviluppo della professionalità del personale mediante un processo formativo continuo, attraverso piani di formazione programmati e mirati, di collegiabilità nel lavoro al fine di conseguire la massima efficacia e produttività nella gestione.

3. A tal fine costituiscono obiettivi fondamentali il superamento del concetto della rigidità ed invarianza delle competenze e delle mansioni, il conseguimento della massima flessibilità della struttura nel suo complesso e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici; la funzionalità della struttura mediante

l'utilizzazione di procedure semplificate che permettono di operare per il perseguimento della buona amministrazione; la responsabilizzazione di ciascun dipendente in relazione alla propria qualificazione professionale ed al ruolo ricoperto nell'Ente; il rispetto ed il mantenimento di corrette relazioni sindacali; la valorizzazione della funzione di staff, intesa anche come individuazione di gruppi di lavoro operanti anche in maniera trasversale alla struttura per la realizzazione di determinati programmi o progetti che coinvolgono uno o più servizi; la valorizzazione del merito.

4. I rapporti tra organi di governo e struttura burocratica sono informati al criterio secondo cui ai primi spettano i poteri di indirizzo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite, mentre spettano ai dirigenti i poteri di gestione tecnico – amministrativa compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

5. I dipendenti dell'Ente sono al servizio esclusivo della Comunità.

#### **Art. 51**

#### **Organizzazione e disciplina del personale**

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata in uno o più Regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti Locali.

2. I Regolamenti di cui al precedente comma sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi statutari e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.

3. La struttura e dotazione organica del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie dell'Ente.

4. Ciascun lavoratore è direttamente responsabile della qualità delle mansioni e dei compiti assegnati e svolti, dei tempi di esecuzione, dell'utilizzo ottimale delle risorse affidategli e svolge la propria attività con autonomia compatibilmente e nel rispetto delle direttive impartitegli.

### **SEZIONE II**

### **IL SEGRETARIO COMUNALE**

#### **Art. 52**

#### **Prerogative e funzioni**

1. Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai Regolamenti.

2. Le modalità di accesso, lo stato giuridico e il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità del Segretario comunale, la sua nomina e la revoca, sono stabiliti dalla legge.

3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei funzionari e ne coordina l'attività.

4. Partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, senza diritto di voto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, anche attraverso persona di propria fiducia.

5. Esercita le altre funzioni ed attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti.

6. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco scegliendolo tra gli iscritti all'Albo di cui all'art. 98 del D.L.gs 267/2000.

#### **Art. 53**

#### **Vice Segretario comunale**

1. Il Comune può dotarsi di un Vice Segretario che esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.

2. La nomina del Vice Segretario è disposta dal Sindaco fra il personale titolare di funzione dirigenziale avente i requisiti per l'accesso alla professione di Segretario Comunale.

### **SEZIONE III DIRIGENTI E FUNZIONARI.**

#### **Art. 54**

##### **Prerogative generali e funzioni**

1. La direzione e la gestione amministrativa degli uffici e di servizi del Comune, secondo i criteri dettati dallo Statuto e dai regolamenti, spetta ai dirigenti e ai funzionari.
2. I dirigenti sono preposti, secondo l'ordinamento dell'Ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
3. I dirigenti a tal fine esercitano, con piena autonomia, poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.
4. I dirigenti sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dalla Giunta Comunale alla cui formulazione partecipano, anche in contraddittorio, con attività istruttorie e di analisi e con autonome proposte.
5. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione nonché degli adempimenti loro ascritti in materia di anticorruzione e trasparenza.
6. Spettano ai dirigenti tutti i compiti che la legge non riserva espressamente agli organi di governo dell'Ente. Essi hanno esclusiva competenza per tutti gli atti gestionali comprese le ordinanze di carattere ordinario strumentali all'attività del servizio o al raggiungimento degli obiettivi loro assegnati e per l'attuazione di leggi o regolamenti.
7. Il conferimento ai dirigenti della titolarità degli uffici e dei servizi è disposta dal Sindaco con provvedimento motivato per la durata massima del suo mandato elettorale.
8. Nell'ambito delle materie di propria competenza, i dirigenti possono individuare i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi, nonché, eventualmente, all'adozione del provvedimento finale.
9. Per assicurare lo svolgimento dell'istruttoria del procedimento i dirigenti devono comunque effettuare tutte le attività di indirizzo, impulso, organizzative e sostitutive che si rendano necessarie.
10. I dirigenti devono avocare a sé la competenza del procedimento nel caso che il dipendente incaricato non assolva o sia impossibilitato ad assolvere al compito affidato.
11. I dirigenti costituiscono parte attiva e propositiva per l'elaborazione e l'attuazione delle linee strategiche dell'Ente, degli obiettivi di PEG, del Piano Anticorruzione e per la Trasparenza e delle normative collegate e della produzione e trasmissione dei dati e delle informazioni da pubblicare sul sito web istituzionale del Comune.
12. Laddove non siano previsti dirigenti le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dai funzionari nominati dal Sindaco, titolari di posizione organizzativa.

#### **Art. 55**

##### **Incarichi a contratto**

1. Nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge e dal Regolamento possono essere stipulati contratti a tempo determinato per le figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, per la durata massima del mandato del Sindaco, previa selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
2. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

### **PARTE V FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI**

#### **Art. 56**

##### **Principi generali**

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge, per lo svolgimento di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni e servizi attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

3. Il Comune può altresì delegare ad enti sovracomunali o ad altri enti locali l'esercizio di funzioni e a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

4. I rapporti tra gli enti, le modalità di erogazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

5. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e di controllo degli enti aderenti.

## **PARTE VI**

### **SERVIZI PUBBLICI**

#### **SEZIONE I**

#### **GENERALITA'**

##### **Art. 57**

##### **Principi generali**

1. Il Comune nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione.

3. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

4. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza, il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti in modo da assicurare la necessaria sostenibilità di bilancio. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, secondo parametri normativi, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi.

##### **Art. 58**

##### **Forme di gestione**

1. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione di servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

2. Ogni proposta per l'assunzione di un nuovo servizio o per il cambiamento della modalità gestionale deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga adeguate motivazioni circa la forma di gestione prescelta. La valutazione comparativa deve tenere conto di tutte le forme di gestione ipotizzabili e va effettuata in relazione ad indicatori di efficienza ed efficacia considerati significativi dal Collegio dei Revisori dei conti.

## **PARTE VII**

### **ORDINAMENTO FINANZIARIO**

#### **SEZIONE I**

#### **FINANZE E CONTABILITA'**

##### **Art. 59**

##### **Principi generali**

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. Nell'esercizio delle funzioni tributarie il Comune uniforma la propria azione a criteri di progressività e di equità sociali.

5. Nella gestione del patrimonio comunale non destinato all'uso pubblico generale devono essere tenuti presenti i principi di produttività e redditività dello stesso.

#### **Art. 60**

#### **Armonizzazione contabile**

1. Il Comune in ossequio alle norme ed ai principi di coordinamento della finanza pubblica, ed in attuazione dei principi di armonizzazione contabile adotta un sistema di contabilità finanziaria cui affianca, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. A tal fine conforma la propria gestione ai principi contabili generali ed ai principi contabili applicati, di seguito elencati:

- a) della programmazione;
- b) della contabilità finanziaria;
- c) della contabilità economico-patrimoniale;
- d) del bilancio consolidato.

#### **Art. 61**

#### **Sistema di Bilancio**

1. Il sistema di bilancio del Comune costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione.

2. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'Ente.

3. Al fine di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazioni delle stesse alle politiche settoriali, il Comune adotta uno schema di bilancio nel quale le entrate sono rappresentate per titoli, tipologie e quest'ultime in categorie e capitoli e le spese sono rappresentate per missioni, programmi, titoli, macro-aggregati e capitoli che evidenziano le finalità delle stesse.

4. Il bilancio di previsione è redatto su base triennale, in relazione alla programmazione dell'Ente dedotta nel D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) predisposto dalla Giunta, corredato del parere del Collegio dei Revisori e deliberato dal Consiglio comunale, osservando i principi dell'armonizzazione contabile previsti dal D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 62**

#### **Rendiconto di gestione**

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. La Giunta comunale allega al rendiconto di gestione una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori.

#### **Art. 63**

#### **Entrate comunali**

1. Il Consiglio comunale disciplina l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e delle altre entrate comunali con propri regolamenti.

**Art. 64**  
**Gestione del patrimonio**

1. La Giunta determina le modalità di utilizzazione dei beni comunali e sovrintende alla conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento.

2. Gli inventari devono indicare la destinazione dei beni, il tipo di utilizzazione, gli eventuali uffici da cui sono impiegati nonché il valore ed i redditi, anche figurativi, da essi derivanti. Gli inventari devono inoltre contenere tutti quei dati che il Regolamento di contabilità prevede al fine di far apprezzare il grado di economicità nella gestione dei beni.

**Art. 65**  
**Tesoreria e riscossione delle entrate**

1. Il servizio di Tesoreria è affidato ad un istituto di credito sulla base di una convenzione approvata dal Consiglio comunale e tramite svolgimento di procedura ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità.

2. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

3. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

4. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

**SEZIONE II**  
**REVISIONE E CONTROLLO DELLA GESTIONE**

**Art. 66**  
**Collegio dei revisori**

1. Il Collegio dei Revisori è organo ausiliario, tecnico-consultivo del Comune. Esso è composto di tre membri, nominati dal Consiglio comunale previa estrazione a sorte effettuata dalla Prefettura competente per territorio dall'elenco istituito presso il Ministero dell'Interno.

2. Non possono essere nominati Revisori dei conti: i parenti ed affini, entro il 4° grado dei componenti della Giunta in carica; il Segretario Comunale; i dipendenti dell'Ente; i consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o, comunque, nel biennio precedente alla deliberazione di nomina; coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per la elezione a consigliere dell'Ente.

3. L'esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile con l'assunzione di incarichi o consulenze presso l'Ente o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

4. I Revisori che abbiano perso i requisiti per la nomina fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica.

5. I Revisori sono revocabili, con deliberazione del Consiglio Comunale solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del Rendiconto entro il termine previsto dal Regolamento di contabilità.

6. I Revisori cessano dall'incarico per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno 45 giorni e che non sono soggette all'accettazione da parte dell'Ente, nonché per impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'Ente.

7. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro quarantacinque giorni in seguito alla comunicazione da parte della Prefettura, del/i nominativo/i estratto/i. L'incarico del/i nuovo/i Revisore/i scade unitamente a quelli rimasti in carica.

**Art. 67**  
**Funzioni dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori vigila sulla regolarità contabile e finanziaria e sulla gestione economico-finanziaria ed esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

2. I Revisori collaborano con il Consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione dell'Ente.

3. I Revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi sulle proposte di deliberazione previste dalla legge, in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentino necessari.

4. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'Ente e delle sue istituzioni hanno diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici.

5. Sono tenuti a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e modifiche patrimoniali.

6. I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'Amministrazione.

7. Il Regolamento di contabilità può attribuire agli stessi ulteriori compiti di verifica e controllo rispetto a quelli previsti dalla legge nonché di supporto all'attività degli organi dell'Ente.

#### **Art. 68**

#### **Controllo interno della gestione**

1. Il Regolamento di contabilità stabilisce le forme dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

### **PARTE VIII**

### **APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO**

#### **SEZIONE I**

#### **MODALITA' DI APPROVAZIONE**

#### **Art. 69**

#### **Approvazione dello Statuto**

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Qualora siano proposti emendamenti, si procede preliminarmente alla votazione degli stessi e, successivamente, alla votazione dell'intero testo statutario.

3. La votazione finale sullo Statuto, effettuata in conformità con le disposizioni di legge, è unica e concerne l'intero testo normativo.

4. Il Consiglio comunale provvede ad adeguare lo Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità.

5. La convocazione della seduta che è chiamata a deliberare l'approvazione dello Statuto o delle sue revisioni, avviene con i tempi stabiliti per le convocazioni ordinarie.

6. L'approvazione dello Statuto e/o delle sue modificazioni non può essere inserita all'interno di atti deliberativi di altra natura e deve essere posta all'ordine del giorno del Consiglio come oggetto esplicitamente dichiarato.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle modificazioni ed alle revisioni statutarie.

#### **Art. 70**

#### **Commissione per l'attuazione dello Statuto**

1. Il Consiglio comunale costituisce, nel suo seno, una commissione speciale per l'attuazione e la revisione dello Statuto.
2. La Commissione è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei consiglieri comunali, dei quali tre appartenenti alle minoranze consiliari.
3. La Commissione segnala al Consiglio comunale i problemi connessi con la attuazione dello Statuto, proponendo anche le eventuali modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 71**

#### **Entrata in vigore**

1. Lo Statuto, è pubblicato sul BURT e inviato al Ministero dell'Interno, ed entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio on line dell'Ente.
2. L'originale dello Statuto, sottoscritto dal Presidente del Consiglio comunale e dal Segretario comunale viene depositato agli atti del Comune.